

Art.4 - Gestione del Percorso di qualifica professionale

La direzione del Corso di qualifica professionale è affidata a un professore universitario di I o II fascia in ruolo a tempo pieno nel settore scientifico-disciplinare MED/28, nominato dagli organi accademici deliberativi su proposta Presidente del Centro servizi di ricerca applicata e alta formazione odontostomatologica Polo di odontoiatria. Il Direttore del Corso assume il ruolo di Tutor Universitario. In prima istituzione il Direttore del Corso verrà nominato con Decreto del Rettore.

E' prevista, altresì, l'istituzione di un Comitato di Coordinamento e dei Garanti (d'ora in poi, più semplicemente, Comitato) composto da n. 2 componenti nominati dagli organi accademici deliberativi su proposta Presidente del Centro servizi di ricerca applicata e alta formazione odontostomatologica Polo di odontoiatria oltre al Direttore del Corso.

Il Comitato ha funzioni di coordinamento, di gestione e amministrazione delle attività didattiche e di tirocinio; inoltre provvede all'affidamento degli insegnamenti in via diretta sulla base delle indicazioni riportate dal "Formulario di presentazione del progetto" allegato alla già presentata istanza di autorizzazione all'erogazione del corso, ns. prot. n. 0051716-III/7 del 12.10.2022 e ss.mm.ii.

Il Comitato, infine, assume ogni altra decisione necessaria per il buon andamento del percorso di qualifica.

Art. 5 - Attività di stage

L'attività di stage prevista dal Corso di qualifica professionale, può essere svolta sia presso il Centro servizi di ricerca applicata e alta formazione odontostomatologica- Polo di odontoiatria, sia presso strutture appositamente convenzionate seguendo l'iter previsto dai tirocini curriculari dei corsi di studio e formazione impartiti dall'Università di Foggia.

Lo stage è svolto con la supervisione di un operatore qualificato (tutor aziendale) individuato fra i titolari di regolare contratto di assunzione della professione ASO, con esperienza di almeno 3 anni, oppure un Odontoiatra laureato da almeno 3 anni.

Il tirocinio prevede un rapporto 1:1, fatto salvo nelle amministrazioni pubbliche per le quali può salire fino 1:5.

Art. 6- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale di riferimento.